

2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se venga meno il carattere tributario della percezione dei diritti ove lo Stato rinunci a far valere la sua quota relativa al negozio giuridico, non applicando la norma dell'ordinamento del Land che dispone il versamento allo Stato di una quota dei diritti.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con ordinanza 15 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Impresa Portuale di Cagliari Srl e Tirrenia di Navigazione SpA e nei confronti della C.T.O. Combined Terminals Operators Srl**

(Causa C-174/03)

(2003/C 213/10)

Con ordinanza 15 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 aprile 2003 nella causa dinanzi ad esso pendente fra Impresa Portuale di Cagliari Srl e Tirrenia di Navigazione SpA e nei confronti della C.T.O. Combined Terminals Operators Srl, il Tribunale Amministrativo per la Sardegna ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se, alla stregua dei «considerando» contenuti nella direttiva n. 93/38 <sup>(1)</sup>, una società del settore del trasporto marittimo, che opera in alcuni casi, in regime di monopolio di fatto ed in altri casi in regime di libera concorrenza, e che usufruisce di aiuti statali deve ritenersi assoggettata sempre alla direttiva comunitaria di cui sopra;

e, infine, laddove si ritenesse che la società deve rispettare le regole dell'evidenza pubblica,

- b) se le «specifiche tecniche», di cui si parla nell'art. 18 della direttiva n. 93/38 (recepito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 158/95), devono essere preventivamente fissate, rispetto al procedimento di scelta del contraente e devono soggiacere ad una qualche forma di pubblicità.

(1) GU L 199 del 9.08.1993, pag. 84. Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

**Ricorso della Strabag Benelux NV contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 febbraio 2003 nella causa T-183/00, Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 maggio 2003**

(Causa C-186/03 P)

(2003/C 213/11)

Il 6 maggio 2003 la Strabag Benelux NV, rappresentata dai sigg. A. Delvaux e V. Bertrand, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 febbraio 2003 nella causa T-183/00, Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge i ricorsi di annullamento e per risarcimento in quanto non fondati;
- accogliere le conclusioni della società Strabag in tali ricorsi e, conseguentemente,
  - annullare la decisione 12 aprile 2000, con la quale il Consiglio ha aggiudicato alla società De Waele l'appalto per lavori generali di ristrutturazione e di manutenzione, oggetto del bando di gara n. 107865 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee S. 146 del 30 luglio 1999, ed ha, implicitamente, respinto l'offerta della società Strabag;
  - condannare il Consiglio dell'Unione europea a pagare alla società Strabag, salvo aumenti, l'importo di BEF 153 421 286 o di EUR 3 803 214, nonché gli interessi su detta somma al tasso del 6 % a decorrere dal 12 aprile 2000;
  - condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente adduce quattro motivi a sostegno della sua domanda.

Il primo motivo è diviso in due parti. In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale l'inosservanza delle nozioni di contratto e di decisione, in quanto esso ha stabilito che il contratto concluso dal Consiglio con l'aggiudicataria corrisponde alla decisione di aggiudicazione dell'appalto. In secondo luogo, essa sostiene la violazione da parte del Tribunale dell'art. 8, n. 3, della direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, in quanto esso ha deciso che il verbale richiesto da tale disposizione poteva essere costituito da tre documenti, cioè la relazione